

ALLE SEZIONI REGIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Con circolare prot. n. 5130 del 22 luglio 1999, alla lettera e), il Comitato Nazionale ha chiarito che i consorzi di imprese e le cooperative a proprietà divisa debbano chiarire, ai fini dell'iscrizione all'Albo, la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli di proprietà delle imprese consorziate.

Viene, ora, chiesto di precisare se tale disposizione si applichi anche ai consorzi costituiti al solo scopo di assumere l'esecuzione di opere, stipulare contratti d'appalto, partecipare a gare in nome proprio ma esclusivamente per conto dei soggetti consorziati il quesito nasce dalla considerazione che tali consorzi non possono svolgere una attività imprenditoriale in proprio ma operano solo mediante le società consorziate: sono queste che svolgono le attività previste negli appalti o nei contratti.

Il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover ribadire l'orientamento già espresso in occasione delle decisioni dei ricorsi. Ha confermato, cioè, che la disposizione di cui alla lettera e) della circolare prot. n. 5130 del 22 luglio 1999 non può trovare applicazione per le suddette tipologie di consorzi.

A maggiore chiarimento ha, pertanto, deliberato l'integrazione della circolare sopra richiamata, aggiungendo al punto e) il seguente punto f):

"Nel caso di consorzi o di cooperative costituiti allo scopo di assumere l'esecuzione di opere, stipulare contratti d'appalto, partecipare a gare in nome proprio ma esclusivamente per conto dei soggetti consorziati e che quindi non svolgono mai attività imprenditoriale propria, restando questa a carico esclusivo delle imprese associate, per disponibilità dei mezzi si intende la disponibilità che dei medesimi abbiano le singole imprese le quali, a loro volta, debbono esse iscritte all'Albo".

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Pernice